



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Viale Rimembranze,4
21053 – Castellanza (VA)
Tel. 0331 /526.111 (Centralino)
Fax. 0331/501.049
C.F.: 00252280128

**REGOLAMENTO
POLIZIA LOCALE
DI
CASTELLANZA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 16 in data 15.04.2004
divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il 26.05.2004

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale nell'ambito del territorio comunale e comprende ogni attività di polizia nelle materie di competenza propria dei Comuni nonché quelle comunque delegate così come previsto dalla Legge Quadro 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n° 3.

ART. 2 CORPO DI POLIZIA LOCALE

Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Castellanza, istituito con deliberazione di C.C. n. 5 del 12.1.1991 assume conformemente alla L.R. 4 del 02.04.2003 il nome di Corpo di Polizia Locale di Castellanza. Ad essa sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 9 della Legge Regionale 14 aprile 2003 N°3.

ART. 3 FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

Gli appartenenti al Corpo svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:

- esercitano le funzioni indicate dalla Legge Quadro 65/1986 e dalla Legge Regionale 3/2004;
- espletano i servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune e della Regione;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo;
- collaborano inoltre con le forze di polizia dello Stato e degli altri Enti locali e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 4 ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO

Il Corpo di polizia locale è costituito da un ufficio di direzione e da strutture tecnico-operative corrispondenti ai Servizi di competenza.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

ART. 5 DOTAZIONE ORGANICA E CONFIGURAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE

Il Corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 3/2003.

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico

sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di polizia locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 6

RAPPORTO GERARCHICO

Gli appartenenti al Corpo di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

ART. 7

FINALITÀ GENERALI DEI SERVIZI

Il Sindaco, o l'Assessore delegato, nello svolgimento delle funzioni di autorità superiore della polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.

In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lombardia destinerà agli Enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

Il Comandante del Corpo risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco.

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

ART. 8

COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Ove si renda necessario l'impiego temporaneo degli operatori della polizia locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco, o l'Assessore delegato, promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione dell'Amministrazione con il servizio della polizia locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

ART. 9

COMPETENZE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

Gli addetti al Corpo di polizia locale, entro l'ambito del territorio comunale, provvedono, in base a quanto previsto dall'art. 3 a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza

igienica e sanitaria;

- svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- svolgere servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione dei Consigli comunali;
- svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalle legge e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 616/77 e D.Lgs 112/98;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

ART. 10

ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL COMANDANTE

Il Responsabile del Corpo (Comandante) è il Responsabile del Settore Polizia Locale Attività Economiche e Protezione Civile, da cui dipende direttamente il Corpo di Polizia Locale.

Al Comandante del Corpo competono, le funzioni derivanti dall'art. 107 del TUEL 267/2000, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e quelli previsti da altre leggi e regolamenti, eseguendo i compiti:

- l'organizzazione e la direzione tecnico-operativa del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco, o dell'Assessore delegato e l'organizzazione amministrativa;
- il dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- il curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- il relazionare personalmente al Sindaco o l'Assessore delegato, ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;

Il Comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Il Comandante potrà, per specifiche funzioni nonchè con atto scritto e motivato, delegare al Vicecomandante o altro personale direttivo parte delle funzioni di cui sopra, per un periodo di tempo limitato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 11

ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL VICE - COMANDANTE

Il Vice-Comandante coadiuva il Comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di polizia municipale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.

Egli deve in modo particolare:

- dirigere l'organizzazione tecnico-operativa del Corpo, conformemente alle direttive ricevute;
- sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento

dei servizi stessi;

- curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
- disporre i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali nonché emanare le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
- curare la formazione professionale, l'addestramento degli appartenenti al servizio;
- assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- controllare e trasmettere alla competente Autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.;
- svolgere funzioni vicarie di direzione del Corpo in caso di assenza o impedimento del Comandante.
- svolgere altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante.

In caso di assenza del Comandante e del Vicecomandante, l' Ufficiale di turno o, in assenza, altro graduato appositamente individuato, esercita pienamente ogni funzione di comando, in relazione agli atti o decisioni urgenti non prorogabili.

In caso di parità di grado le funzioni vengono svolte dal più anziano di servizio presente.

ART. 12

ATTRIBUZIONE E DOVERI DEGLI UFFICIALI DIRETTIVI

L'Ufficiale direttivo coadiuva il Responsabile del Corpo, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di polizia locale e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati, nonché deve:

- Sovrintendere l'attività dei Servizi che gli sono affidate, coordinandone il personale assegnato nonché la relativa organizzazione, coerentemente con l'assetto organizzativo del Comando;
- Sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale coordinato, controllando il regolare andamento degli uffici e servizi di competenza, segnalando prontamente ai Responsabili gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dell'attività stessa;
- Coadiuvare il Vicecomandante nel controllo del personale, in particolare nell'osservanza della puntualità, della correttezza di comportamento e dell' uniforme;
- svolgere a rotazione il ruolo di Ufficiale di turno, a cui è demandato il controllo dell'esatta esecuzione degli ordini di servizio predisposti ed il controllo di tutto il personale, nonché il coordinamento operativo del personale esterno conformemente con le disposizioni ricevute. L'Ufficiale di turno è anche il referente per ogni questione operativa e organizzativa non pianificata. In assenza di superiori gerarchici all'Ufficiale di turno spetta quanto stabilito nell'art. 11 comma 3.
- Emanare disposizioni particolareggiate di organizzazione delle Unità operative assegnate, nell'ambito delle direttive ricevute e conformemente all'assetto strutturale del Comando, nonché fornisce istruzioni normative ed operative al relativo personale.
- Presenziare alle riunioni di Comando.

ART. 13

ATTRIBUZIONI E COMPETENZA DEI SOTTUFFICIALI

Il sottufficiale è previsto come figura di coordinamento e controllo nell'esecuzione dei servizi interni o esterni, nell'ambito dell'organizzazione e secondo le direttive impartite dal Comando.

Rientrano tra i compiti del sottufficiale:

- coadiuvare l'ufficiale di turno nella gestione operativa del personale;
- curare l'esatta esecuzione delle direttive impartite dall'ufficiale di riferimento da parte del personale assegnato;
- il coordinamento e controllo operativo e gestionale del personale di P.L. di grado inferiore, nell'ambito di una specifica programmazione dei servizi, curandone l'impiego tecnico-operativo;
- fornire adeguate istruzioni agli agenti nell'ambito delle materie di competenza;
- svolgimento di funzioni vicarie di Ufficiale di turno, quando questi sia assente o non possa sovrintendere l'attività per qualsiasi motivo;

- espletare ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori cui rispondono direttamente.

ART. 14

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI AGENTI

Oltre a quanto specificato nell'art. 9, gli Agenti di polizia locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali.

Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per le esecuzioni degli interventi.

Gli agenti del servizio di polizia locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

- vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio civico;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- accertare e contestare gli illeciti amministrativi nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, facendo riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della polizia locale;
- essere cordiali e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;
- depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
- disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e annonaria, polizia ambientale ed edilizia;
- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

ART. 15

QUALITÀ RIVESTITE DAL PERSONALE ED ESCLUSIVITÀ DEL CORPO

Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

1. pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
2. agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del codice di procedura penale, a condizione che sia in servizio;
3. ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del codice di procedura penale e dell'art. 13 della Legge Regionale n. 73/2004, riferita al personale in servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro;

4. agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia, come precisamente sancito dall'art. 14 della Legge regionale n. 4/2003. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge Quadro a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5/2° comma della precitata norma;
 5. agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2003;
 6. consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
 7. referente leale e diligente della pubblica Amministrazione Locale cui appartiene.
- Inoltre, al personale di Polizia Locale si attribuiscono i simboli distintivi di grado di cui al Regolamento regionale 14 marzo 2003, n. 3.

ART. 16

PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco ed Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente.

Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano Economico Gestionale, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla polizia locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

Inoltre, sarà possibile richiedere, nelle forme previste, il servizio SMART istituito dalla Regione Lombardia, per usufruire della sofisticata tecnologia del monitoraggio aereo.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 17

MODALITÀ DI ACCESSO AL CORPO

Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della polizia locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle diverse categorie professionali.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati esterni ed i candidati interni provenienti da un profilo professionale non appartenente al Corpo di polizia locale a visita psico-fisica da parte della specifica struttura della locale unità socio-sanitaria.

I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di polizia locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali e sono comunque indicate nel Regolamento per l'organizzazione del personale.

ART. 18

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DI P.L.

I vincitori dei concorsi per posti di Agente, Sottufficiale e Ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (art. 39 Legge Regionale 4/2003) specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale.

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.

TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

ART. 19 UNIFORME E GRADI DI SERVIZIO

L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della polizia locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lombardia in applicazione del Regolamento regionale 8 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche.

Le uniformi e loro eventuali variazioni sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, nella "Tabella vestiario" che viene approvata con delibera della Giunta Comunale.

Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

E' fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando.

ART. 20 CURA DELLA PERSONA E OBBLIGO DI INDOSSARE L'UNIFORME

Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante o suo sostituto.

Tale obbligo non è contemplato per la figura del Comandante.

L'appartenente alla polizia locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro. Avrà, inoltre, cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale.

È vietato variare la foggia dell'uniforme così come è escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

È vietato l'uso degli orecchini, per motivi di sicurezza.

È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni.

ART. 21 MASSA VESTIARIO, ARMAMENTO E STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Il Comune fornisce al personale addetto alla polizia locale la divisa approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e strumenti di autotutela, come da stanziamenti nel PEG e periodiche determinazioni del Responsabile del Corpo.

Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici, saranno destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile.

Gli addetti alla polizia locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, assegnata individualmente con provvedimento sindacale.

Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia locale, sono disciplinati dall'allegato regolamento speciale in materia di armamento della polizia locale.

Gli strumenti di difesa personale sono costituiti da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e dal bastone estensibile.

ART. 22 MEZZI ED APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 7.

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

Art. 23

Veicoli in dotazione

Ogni appartenente al servizio di polizia locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida dei mezzi assegnati al servizio stesso.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 24

TESSERA E DISTINTIVI DI SERVIZIO

Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco aventi le caratteristiche previste dal Regolamento regionale 14 marzo 2003, n. 3.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica.

Essa:

1. deve essere conservata con cura;
2. deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
3. deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio;

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

Al personale della polizia locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di polizia stradale (paletta).

L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto. Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ART. 25

FINALITÀ GENERALI DEI SERVIZI

Il Corpo di polizia locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel Titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento della sicurezza urbana.

ART. 26

TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati, servizi in bicicletta o con ciclomotore, servizi moto e automontati.

L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Comandante o suo sostituto, nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la

materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Il capo pattuglia, che a parità di grado è il componente più anziano, ha la responsabilità inerente il buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio, nonché l'obbligo di trasmettere alla centrale gli "stati" di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute.

Le incombenze suddette spettano al superiore gerarchico, quando presente.

L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

ART. 27

SERVIZI ESTERNI

Il personale in servizio esterno, anche automontato, dovrà far uso degli strumenti di protezione personale di cui è in possesso, a tutela degli infortuni.

I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando.

Il personale, al momento di uscire dal Comando, deve comunicare alla centrale operativa il veicolo eventualmente utilizzato e la radio, se variati rispetto a quelli indicati nell'ordine di servizio.

Il personale munito di radio deve mantenere costantemente acceso il collegamento col Comando, dare la propria posizione e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso, nonché segnalare gli stati di servizio predisposti sugli apparecchi portatili e veicolari

ART. 28

SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO

I servizi di pronto intervento devono essere sempre garantiti.

Il personale comandato in pronto intervento deve sempre garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di servizio.

ART. 29

SERVIZI INTERNI

I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti di natura impiegatizia:

- ai servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo;
- ai servizi interni impiegatizi è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dell'Amministrazione.

Il personale del Corpo assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere servizio esterno ove necessario, su disposizione del Responsabile gerarchicamente superiore.

ART. 30

OBBLIGO D'INTERVENTO E DI RAPPORTO

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, rispetto ai punti stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comando a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è comunque obbligatorio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'art. 31, tutti gli agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

ART. 31

ORDINE DI SERVIZIO

Il Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato, ai sensi dell'art. 2 Legge 65/86, dispone gli ordini di servizio di norma settimanale, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in caso di necessità impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di conoscere i criteri generali per l'effettuazione dei servizi, di prendere visione dell'ordine di servizio giornaliero e, con tempestività, delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Modifiche all'ordine di servizio di cui al comma 1 possono essere introdotte solo dal Comandante o da chi lo sostituisce.

ART. 32

OBBLIGO DI PERMANENZA IN SERVIZIO

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, se previsto.

Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire entro il mese successivo.

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

In tali casi il Comandante, può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

ART. 33

REPERIBILITÀ

L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, sarà limitato ai soli dipendenti e per i periodi fissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

ART. 34

MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE. RAPPRESENTANZA

L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio

dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato.

Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/86, nonché nei casi di cui all'articolo successivo.

ART. 35

SERVIZI ESTERNI DI SUPPORTO E FORMAZIONE

Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto.

Gli operatori di polizia potranno svolgere anche attività di formazione ed informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 36

SERVIZI DISTACCATI ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori della Civica Amministrazione, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato dal Dirigente sentito i Responsabili dei Settori interessati.

ART. 37

SERVIZI A PAGAMENTO

La Giunta Comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determinandone le relative tariffe.

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 39

NORME GENERALI: DOVERI

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 25.

Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 55 del Codice di Procedura Penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all'art. 32.

Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona nonché osservare quanto previsto nell'art. 20.

ART. 40

ORARIO E POSTO DI SERVIZIO

Gli appartenenti al Corpo in servizio stradale devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Salvo casi di urgenza, ogni variazione rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficiale di turno.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

ART. 41

RAPPORTI INTERNI AL CORPO

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

ART. 42

COMPORTEMENTO IN PUBBLICO

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.

Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome quando richiesto e, solo in casi eccezionali, il solo numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

ART. 43

SALUTO

Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici è un dovere per gli appartenenti al Corpo.

Il saluto si effettua portando la mano destra tesa alla visiera.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.

TITOLO VII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

ART. 44

NORME DISCIPLINARI

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di polizia locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Castellanza.

ART. 45
CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al Regolamento del personale viene adempiuto mediante avviso alla centrale operativa del Comando.

Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

ART. 46
ACCERTAMENTI SANITARI

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica rilasciata dal medico del lavoro.

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.

Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, si applica la normativa prevista dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 47
SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO

Il Comandante segnala al Sindaco o all'Assessore da lui delegato nonché alla Regione i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

ART. 48
TRATTAMENTO ECONOMICO

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale corrisponde al personale le indennità previste nel contratto di categoria.

ART. 49
CELEBRAZIONI E FESTIVITÀ DEL CORPO

E' prevista la celebrazione del Santo Patrono del Corpo di polizia locale.

E' data facoltà agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di costituirsi in associazione per l'organizzazione e la gestione autonoma delle tradizionali iniziative culturali, benefiche, sportive, turistiche, sociali, ecc..

ART. 50
RINVIO AL REGOLAMENTO GENERALE PER IL PERSONALE ED A DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo la normativa contenuta nel Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO SPECIALE

**"NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI
APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE"**

CAPO I – GENERALITA' – NUMERO E TIPO DI ARMI

- 1) DISPOSIZIONI GENERALI
- 2) NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE
- 3) COMUNICAZIONI AL PREFETTO
- 4) TIPO DI ARMI IN DOTAZIONE

CAPO II – MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA – SERVIZI ARMATI

- 5) ASSEGNAZIONE DELL'ARMA
- 6) MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA
- 7) SERVIZI DA ESPLETARSI CON ARMI
- 8) FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA
- 9) SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA
- 10) SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

CAPO III – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- 11) PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA
- 12) DOVERI DELL'ASSEGNATARIO
- 13) ARMADI METALLICI
- 14) DOVERI DEL CONSEGnatARIO DELLE ARMI
- 15) SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI
- 16) CONTROLLI E ISPEZIONI SULL'ARMAMENTO
- 17) FORMAZIONE ADDESTRAMENTO FISICO ED ALL'USO DELLE ARMI

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- 18) NORME INTEGRATIVE
- 19) ENTRATA IN VIGORE E COMUNICAZIONI

CAPO I
GENERALITA' - NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 2 del D.M.I. 04/03/1987 n° 145, l'armamento del personale appartenente al servizio di Polizia Locale del Comune di Castellanza, per le finalità di cui alla legge 07/03/1986 n. 65, è disciplinato dal presente regolamento speciale, che costituisce parte integrante del regolamento del servizio di Polizia Locale del Comune di Castellanza.

Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

L'armamento in dotazione agli operatori di polizia locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento speciale.

L'assegnazione dell'arma non comporta alcuna modificazione dei compiti d'istituto degli operatori della polizia locale e, ai sensi del C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali e della normativa vigente in materia, da essa non conseguono ad alcun titolo retribuzioni aggiuntive rispetto a quelle già percepite.

ART. 2 - NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale.

Il numero risulta essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5 per cento degli stessi, con almeno il minimo di un'arma. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 04/03/1987 n. 145.

Il fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, ovvero la radiazione di armi e munizioni non più utilizzabili per i servizi di polizia locale, viene richiesto dal comandante.

ART. 3 - COMUNICAZIONI AL PREFETTO

Il provvedimento di cui all'art. 2 del presente regolamento speciale, ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, sono comunicati al prefetto.

ART. 4 - TIPO DI ARMI IN DOTAZIONE

Le armi in dotazione al personale di cui all'art. 1 del presente regolamento speciale sono scelte tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della L. 18/04/1975 n. 110.

Le armi in dotazione, individuali e di reparto, con relative munizioni, vengono opportunamente scelte dal comandante in ragione delle caratteristiche tecniche rapportate alle esigenze del servizio ed al personale interessato.

Ferme restando le disposizioni di legge che ne regolano in generale l'utilizzo e l'impiego, le armi in dotazione vengono portati ed impiegati secondo precise modalit  stabilite dal comandante stesso.

CAPO II
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA – SERVIZI ARMATI

ART. 5 – ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

Per l'espletamento dei servizi di cui al successivo art. 7 del presente regolamento speciale, al personale della Polizia Locale al quale è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, in possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, l'arma è assegnata individualmente ed in via continuativa.

Dette armi e relative munizioni sono consegnate in via continuativa a titolo di detenzione e di uso ed il Comune di Castellanza rimane l'unico e legittimo proprietario.

I provvedimenti di assegnazione sono comunicati al Prefetto.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di identificazione (tessera di servizio di cui all'articolo del regolamento del servizio di Polizia Municipale) dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare sempre con se.

Per le armi assegnate ai fini dell'espletamento dei servizi di cui al seguente art. 7 il porto dell'arma senza licenza è consentito, anche al di fuori del servizio, nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento speciale.

ART. 6 – MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

Gli addetti alla Polizia Locale, che prestano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva in apposita custodia, con caricatore pieno e innestato.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 07/03/1986 n. 65 e del regolamento del servizio di Polizia Locale, l'operatore di Polizia Locale è autorizzato a prestare servizio in abiti civili ed egli debba portare l'arma, nonchè nei casi in cui lo stesso è autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 5, questa è portata con le modalità di cui al primo comma del presente articolo ed in modo non visibile.

Il Comandante nonchè gli addetti al coordinamento e controllo (Ufficiali) possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

ART. 7 – SERVIZI DA ESPLETARSI CON ARMI

In considerazione della particolarità delle mansioni proprie degli appartenenti al servizio di polizia locale tutti gli operatori in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza devono prestare in via continuativa servizio armato.

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati (appiedati o a mezzo di veicoli).

Il personale appartenente alla polizia locale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità.

ART. 8 - FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Gli addetti alla Polizia Locale, di cui all'art. 1 del presente regolamento speciale, che collaborano con le forze di polizia dello stato ai sensi dell'art. 3 della L. 07/03/1986 n. 65, prestano servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalle competenti autorità e forniscono l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

ART. 9 - SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento, espletati fuori del territorio del Comune dagli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono svolti con l'arma in dotazione, mentre, nelle stesse ipotesi, i servizi di rappresentanza vengono, di massima, garantiti senz'armi, all'infuori del personale che espleta le mansioni di scorta al gonfalone civico (o, ove richiesto, al vessillo regionale o alla bandiera nazionale).

Viene fatta salva l'eventuale dotazione della sciabola per il personale impiegato nei servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Il porto dell'arma è altresì consentito agli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 10 - SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso o in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima, senz'armi.

Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della L. 07/03/1986 n. 65, che il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, i quali effettuino il servizio stesso in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento speciale.

Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, il personale di rinforzo di cui al comma precedente, nonchè i casi e le modalità del relativo armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni di cui all'art. 2 del presente regolamento speciale.

Nei casi contemplati dai precedenti commi, il sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente e a quello del luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, del numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi fuori del territorio dell'Ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III – TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 11 – PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

A seguito dell'assunzione in servizio e previa emanazione del Decreto Prefettizio di attribuzione della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'appartenente alla Polizia Locale è assegnata secondo quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento speciale, l'arma di servizio prelevata, corredata del caricatore di riserva e delle relative munizioni, presso l'Ufficio Comando.

L'arma deve essere immediatamente versata, corredata dei caricatori e delle relative munizioni, direttamente al consegnatario delle armi di cui al successivo art. 14, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, oppure quando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, o all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio, o quando siano venuti meno i requisiti psicofisici e attitudinali richiesti e tutte le volte in cui sia in tal senso disposto con provvedimento motivato del sindaco o del prefetto.

Le armi devono essere prelevate e versate scariche.

I movimenti di prelevamento, a seguito del provvedimento di assegnazione dell'arma, o di versamento, conseguenti a cessazione o sospensione dal servizio o nelle altre ipotesi contemplate nel precedente comma dell'articolo, devono essere annotati sull'apposito registro di carico-scarico ("Registro Assegnazione Armi"), custodito presso l'Ufficio Comando.

ART. 12 – DOVERI DELL'ASSEGATARIO

L'appartenente alla Polizia Locale, al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) Verificare, al momento del materiale prelevamento, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) Custodire diligentemente l'arma che non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo e curarne la manutenzione e la pulizia.
- c) Segnalare immediatamente al consegnatario delle armi, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- f) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni ai competenti organi di Polizia e consegnare tempestivamente copia della stessa all'Ufficio Comando.

Al personale assegnatario è consentita la detenzione dell'arma presso la propria abitazione.

ART. 13 – ARMADI METALLICI

Presso i locali del Comando di Polizia Locale sono disponibili cassette blindate, le cui chiavi sono consegnate ad ogni singolo assegnatario delle armi in dotazione personale.

Dette cassette sono opportunamente ubicate in modo tale da non essere direttamente visibili e raggiungibili dal pubblico.

Copia di riserva delle suddette chiavi è conservata, a cura del responsabile del servizio, in busta sigillata, controfirmata dai singoli consegnatari delle armi, nella cassaforte del Comando.

ART. 14 – DOVERI DEL CONSEGnatARIO DELLE ARMI

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, separatamente dalle munizioni stesse in dotazione alla Polizia Locale, sono custodite in apposito armadio metallico corazzato con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocato all'interno degli uffici del Comando di Polizia Locale.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni di cui al precedente comma sono svolte di norma dal comandante ovvero persona da lui indicata.

In caso di assenza o impedimento del consegnatario, le funzioni di cui sopra vengono svolte da un sub-consegnatario, che deve risultare un addetto al coordinamento e controllo (Ufficiale).

Il consegnatario ed il sub-consegnatario sono entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

L'autorità di Pubblica Sicurezza può prescrivere particolari modalità di custodia, ai sensi dell'art. 20 della L. 18/04/1975 n. 110, ed ha facoltà di esigere, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo.

Il consegnatario e l'eventuale sub-consegnatario delle armi, curano con la massima diligenza:

- a) La custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, affidate alla sua cura, nell'apposito armadio corazzato, nonché dei registri, della documentazione e delle chiavi a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) La effettuazione di controlli periodici sull'armamento assegnato al personale;
- c) La tenuta dei registri ed il disbrigo degli incombenti burocratici documentali;
- d) La scrupolosa osservanza della regolarità delle operazioni inerenti l'armamento.

ART. 15 – SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI

Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al servizio di polizia locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni cinque anni ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore, o ad altre situazioni che ne possano compromettere l'efficienza.

ART. 16 – CONTROLLI E ISPEZIONI SULL'ARMAMENTO

Il Sindaco, l'Assessore suo delegato o il Comandante (*ove lo stesso non coincida con la figura del consegnatario*) possono disporre controlli e ispezioni sull'armamento affidato in custodia al consegnatario.

Il Comandante può disporre periodiche ispezioni sull'armamento assegnato agli appartenenti alla Polizia Locale, onde verificarne lo stato di manutenzione e il grado di efficienza.

ART. 17 – FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO FISICO E ALL'USO DELLE ARMI

Il Comandante propone all'interno del piano di formazione annuale i corsi periodici di formazione e aggiornamento necessari per tutto il personale della polizia locale.

Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante del Corpo, che può avvalersi, per la realizzazione dei corsi anche di personale qualificato esterno al corpo.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza e ai quali è stata assegnata l'arma in via continuativa ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento speciale, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in una delle forze di polizia dello Stato, e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo al fine dell'ottenimento del previsto certificato di idoneità ed effettuare altresì almeno un ciclo di addestramento di tiri liberi.

A tal fine il comando provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al corpo, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza e dotati dell'arma di servizio, ad una sezione locale del T.S.N. ai sensi dell'art. 1 della L. 28/05/1981 n. 286.

E' facoltà degli appartenenti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi, anche di propria iniziativa, presso poligoni di tiro diversi da quello indicato al comma precedente, quindi anche predisposti per il tiro dinamico od altre discipline sportive, per eseguire addestramenti al tiro di tipo individuale e personale ovvero gare sportive.

Tale addestramento dovrà comunque effettuarsi a proprie spese e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di porto d'armi.

Nell'ipotesi contemplata nel precedente comma, gli appartenenti alla Polizia Locale dovranno munirsi, a proprie spese, della carta di riconoscimento per il trasporto di armi da tiro (carta verde), rilasciata dagli organismi competenti e vidimata dal Prefetto, così come preveduta dall'art. 76 del R.D. 06/05/1940 n. 635 (Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.), se non muniti di altro titolo autorizzatorio.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – NORME INTEGRATIVE

Per quanto non previsto dal presente regolamento speciale, si applicano le norme della L. 07/03/1986 n. 65, del D.M.I. 04/03/1987 n. 145, della L. 18/04/975 n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U.L.P.S. e correlato regolamento d'esecuzione (approvati rispettivamente con R.D. 18/06/1931 n. 773 e con R.D. 06/05/1940 n. 635), ed ogni altra disposizione vigente in materia.

ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE E COMUNICAZIONI

Il presente regolamento speciale entra in vigore unitamente al regolamento del servizio di Polizia Locale del Comune di Castellanza, di cui costituisce parte integrante. Esso è altresì comunicato al Prefetto in ottemperanza al disposto dell'art. 2 del D.M.I. 04/03/1987 n. 145.